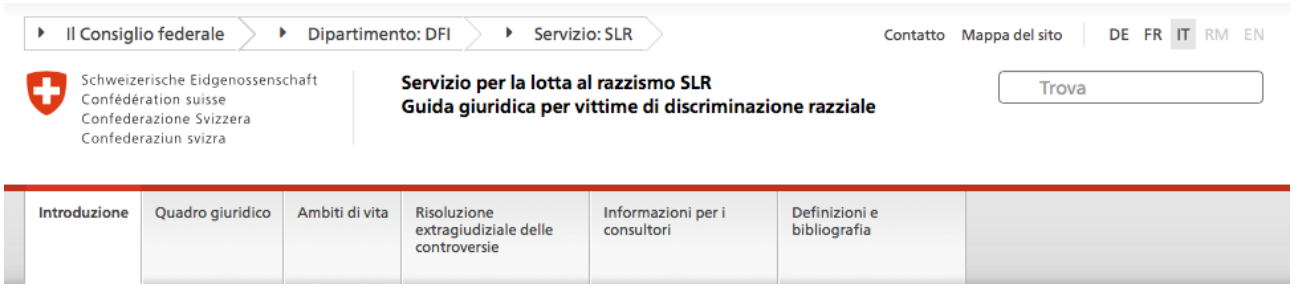

Inserzione di lavoro discriminatoria

Esempio: *un'inserzione di lavoro recita «cercasi commessa; persone provenienti dall'Europa sudorientale astenersi»,* escludendo così potenziali candidate sulla base della loro origine o etnia.

La Costituzione federale vieta di norma ai datori di lavoro statali di mettere a concorso posti di lavoro cui possono candidarsi esclusivamente persone di una determinata origine etnica, nazionale o regionale, di un colore specifico della pelle o di una certa religione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. o pertinente articolo della costituzione cantonale). È in genere anche illecito offrire posti soltanto a persone con un permesso di domicilio.

Sul piano costituzionale le disparità di trattamento sono ammissibili unicamente se vi è un motivo oggettivo. È ad esempio lecito vincolare un posto di parroco all'appartenenza religiosa. È inoltre possibile offrire posti di lavoro soltanto a cittadini svizzeri, se l'attività richiede un «legame particolarmente stretto con la Svizzera». La maggior parte dei Cantoni esige ad esempio che gli agenti di polizia abbiano la nazionalità svizzera. A livello federale, per le professioni militari o il servizio diplomatico è necessario avere il passaporto svizzero.

I bandi di concorso pubblici e privati che escludono esplicitamente determinati gruppi per la loro etnia o religione o per il colore della pelle (p. es. «curdi astenersi») violano la norma penale contro il razzismo *(art. 261bis* CP e *art. 171c* CPM).

Se una persona è esclusa perché proveniente dall'UE/AELS, vi è una violazione del divieto di discriminazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e dell'art. 2 ALC. Sono invece ammissibili le inserzioni di lavoro private che si rivolgono esclusivamente a Svizzeri e a cittadini dell'UE/AELS oppure che escludono tutti i cittadini stranieri, fatti salvi i cittadini dell'UE/AELS. Negli annunci privati sono inoltre ammesse le distinzioni sulla base dello statuto di soggiorno.

Una parte della dottrina ritiene che un'inserzione di lavoro discriminatoria violi anche il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC) poiché altera le relazioni giuridiche. Finora, tuttavia, la giurisprudenza non si è ancora espressa in merito (cfr. lo studio del CSDU sull'accesso alla giustizia in caso di discriminazione[in tedesco]). Vi è una lesione della personalità (art. 28 CC) soltanto se una persona si candida per un posto messo a concorso ed è respinta per motivi discriminatori.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei

diritti dell’uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto pubblico

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto privato